



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'udienza dell'8 settembre 2021, trattata secondo le modalità di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h), D.L. n. 18/2020, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 8274 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2020, vertente

T R A

██████████ nato a Dakar (Senegal) l'██████████ con gli Avv.ti G. Romagnuolo e S. Campese

RICORRENTE

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti M.G. Demaestri e D. Longo

RESISTENTE

OGGETTO: pagamento indennità di DS/Agr 2018

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha esposto di aver lavorato, nell'anno 2018 e per n. 114 giornate e nell'anno 2017 per 45 giornate, come operaio agricolo alle dipendenze di azienda agricola terza, lamentando la mancata liquidazione ed erogazione dell'indennità di DS/Agr richiesta.

Ha chiesto, pertanto, al giudice adito di condannare l'INPS a corrisponderle per l'anno di riferimento l'indennità di DS/Agr 2018 nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.

L'INPS, ritualmente costituitosi, ha contestato il diritto dell'istante, eccependo in particolare l'intervenuta decadenza. Ha dedotto, inoltre, che la prestazione non può essere liquidata, trattandosi di lavoratore extracomunitario privo di permesso di soggiorno di durata superiore a nove mesi.

All'odierna udienza la causa, sulla documentazione acquisita e sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, è stata decisa con sentenza contestuale.

L'eccezione di decadenza formulata dall'INPS è infondata e pertanto la stessa non può essere accolta.

Norma di riferimento è l'art. 47 D.P.R. 30/4/1970, n. 639, che, dettato per il contenzioso concernente l'INPS e variamente interpretato in passato, contempla - nella formulazione attuale, legittimata dalla Consulta e applicabile a questa controversia - un'ipotesi di decadenza sostanziale (ex art. 6 D.L. 29/3/1991, n. 103, convertito, con modificazioni, nella L. 1/6/1991, n. 166), quanto alle prestazioni temporanee della gestione di cui all'art. 24 L. 9/3/1989, n. 88, nel termine di un anno (ex art. 4 D.L. 19/9/1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella L. 14/11/1992, n. 438).

Rilevato incidentalmente che la decadenza in parola è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni amministrative concernenti l'erogazione di spese gravanti su bilanci pubblici, e che di conseguenza essa è sottratta alla disponibilità delle parti - come tale, è rilevabile anche d'ufficio, ex art. 2969 c.c., (*cf. ex plurimis da ultimo Cass. 12508/2000*) - va osservato che la richiamata disposizione normativa fissa in un anno il termine per proporre l'azione giudiziaria nei confronti dell'I.N.P.S. per tutte le prestazioni di carattere non pensionistico erogate (come quella di cui è causa) dalla gestione di cui all'art.24 legge 88/1989.

Tale termine decorre alternativamente:

a) dal giorno successivo alla comunicazione della decisione del ricorso da parte del Comitato provinciale (art. 46 L. n. 88/89)

b) dal giorno successivo alla scadenza del termine per la pronuncia di tale decisione (cioè dal 91° giorno dalla presentazione del ricorso ex art 46 cit.)

c) dal giorno successivo alla data di scadenza dei termini per l'esaurimento del procedimento amministrativo computati dalla data di presentazione della richiesta di prestazione, ovverosia, dal 301° giorno dalla richiesta della prestazione (*120 giorni per la formazione del silenzio rifiuto ex art 7 legge 533/1973; 90 giorni per la proposizione del ricorso amministrativo ex art.46, comma 5, legge 88/1989; 90 giorni per la definizione del ricorso ex art.46, comma 6, legge 88/1989*).

Dunque, ai fini del conteggio del termine massimo entro cui deve intervenire – quanto meno - il deposito del ricorso introduttivo della controversia, all'anno fissato dall'art. 47 D.P.R. 639/70 devono essere aggiunti, antepoendoli, sia i centoventi giorni che l'art. 7 L. 11/8/1973, n. 533, assegna all'ente gestore per provvedere sull'originaria e necessaria istanza dell'assistibile (dopodiché maturano le condizioni di responsabilità dell'ente stesso e la domanda giudiziale diventa proponibile), sia i centottanta giorni che l'art. 443 c.p.c. fissa in generale per il compimento dei procedimenti amministrativi contenziosi prescritti dalle leggi speciali (dopodiché

la domanda giudiziale diventa procedibile) e l'art. 46 L. n. 88 del 1989 – con precisa coincidenza – prevede per il rimedio impugnatorio dinanzi al comitato provinciale dell'INPS (novanta giorni per ricorrere e novanta giorni per la decisione o il formarsi del silenzio rifiuto).

A ben vedere, se il ricorso amministrativo è stato presentato, i trecento giorni *ante causam* possono ridursi (perché l'ente può provvedere sull'istanza amministrativa prima di centoventi giorni, l'assicurato può proporre ricorso al comitato provinciale prima della scadenza del termine di novanta giorni concessogli per impugnare e l'organo così adito può pronunciarsi in un mese o due), ma, considerata la natura seriale del contenzioso cui la presente controversia appartiene, appare opportuno prendere in considerazione in linea generale, per verificare se la decadenza sia maturata, il complessivo periodo massimo, che, in toto, è di un anno e trecento giorni dall'originaria istanza amministrativa di disoccupazione.

Ebbene, tutto ciò premesso, occorre osservare che, nel caso di specie, la domanda amministrativa in atti è stata presentata il 18.1.2019, mentre il deposito del ricorso - momento rilevante al fine di evitare la decadenza (*cf. Cass. Civ. Sez. L n. 5189/2001 e n.6646/2004*) ed unico atto idoneo ad impedire il descritto effetto preclusivo, stante la chiara natura processuale della decadenza in parola - risulta effettuato in data 2.11.2020, il 288° giorno rispetto all'anno 18.1.2019-18.1.2020.

Del tutto ingiustificatamente, comunque, la difesa dell'INPS dimentica inoltre che, ai sensi dell'art. 34 del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24.4.2020, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23.2.2020 e sino al primo giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è stato sospeso di diritto. A maggior ragione, pertanto, alcuna decadenza può essere maturata.

Nel merito, la domanda merita accoglimento atteso che risulta *per tabulas* che il permesso di soggiorno è stato rilasciato dalla Questura di Caltanissetta al ricorrente nella qualità di richiedente asilo e non di lavoratore stagionale.

Solo detta tipologia di permesso di soggiorno è esclusa dalla normativa di riferimento, invocata dall'INPS, così come richiamata dagli atti amministrativi di dettaglio (art. 25 D. Lgs. n. 286/1998; MSG n. 16608 del 21.7.2008).

E non vale ad escludere il diritto azionato dal ricorrente il fatto che il permesso riguardi il periodo 23.5.2018-22.11.2018: a fronte dell'incontestato requisito assicurativo e contributivo in capo al predetto, l'INPS avrebbe dovuto eccepire e documentare che le 114 giornate lavorative quale otd si collocavano temporalmente prima o dopo tale arco temporale.

La domanda va quindi accolta e l'INPS condannato al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2018 e per 114 giornate nei confronti del ricorrente, oltre accessori di legge.

La soccombenza regola le spese, liquidate in dispositivo, con distrazione.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente, così provvede:

- a) condanna l'Inps a liquidare all'ricorrente, per le causali in premessa, la predetta indennità, oltre interessi a decorrere dal 120° giorno successivo alla proposizione della domanda amministrativa di disoccupazione;
- b) condanna l'Inps al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 850,00, oltre Cpa, Iva e spese generali, con attribuzione all'avvocato/agli avvocati antistatario/i.

Foggia, 8.9.2021

Il Giudice
Dott.ssa Lilia M. Ricucci